

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) GRECO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) PATTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) D'ALIA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) SARZANA DI S. IPPOLITO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore SALVATORE FULVIO SARZANA DI S. IPPOLITO

Seduta del 10/05/2021

FATTO

Parte ricorrente ha stipulato un contratto di finanziamento con l'intermediario in data 27/07/2015, ed ha estinto il finanziamento al 1.8.2020, in corrispondenza della rata n. 57 di 120. Dopo aver invano esperito il reclamo in data 16.10.2020 parte ricorrente si è rivolta all'Abf chiedendo il rimborso dell'importo complessivo di € 1.677,96 oltre interessi, determinato in applicazione del criterio *pro rata temporis*, al netto di quanto rimborsato in sede di estinzione anticipata.

In subordine chiede l'applicazione del criterio della curva degli interessi.

Parte ricorrente chiede anche il rimborso della commissione di estinzione anticipata di euro 199,92 e le spese legali.

L'intermediario sostiene che il comportamento tenuto in sede di estinzione anticipata sia stato conforme alle istruzioni a suo tempo fornite dall'autorità di vigilanza. Esclude che la c.d. sentenza *Lexitor* possa superare la distinzione tra costi *up-front* e *recurring*, oltre alla sua applicabilità al rapporto odierno, i cui effetti si sono esauriti. Afferma che la normativa su cui si è espressa la Corte di Giustizia non ha natura *self executing* e, dunque, non è destinata a produrre effetti nei c.d. *rapporti orizzontali*, come riconosciuto anche da alcuni giudici di merito (Trib. Di Napoli n. 10489/19; Trib. Monza n. 2573/19; Trib. Di Napoli n. 2391/20). Esclude la sua legittimazione passiva rispetto al rimborso di commissioni corrisposte a terzi, richiamando un passato orientamento del Collegio di Roma. Circa le commissioni di intermediazione, afferma che trattasi di costi *up-front* corrisposti a un mediatore. Ribadisce di non essere tenuto al rimborso di somme versate a terzi, in quanto



non costituiscono ricavi per l'intermediario. Produce, oltre all'incarico conferito dalla parte ricorrente, anche la fattura emessa dall'intermediario del credito con dettaglio relativo alla composizione dell'importo in essa indicato e contabile del bonifico disposto in favore dell'intermediario del credito. Sostiene che le commissioni di attivazione abbiano natura *up-front*, in quanto volte a remunerare prestazioni e oneri che conducono al perfezionamento del prestito e che, pertanto, non siano suscettibili di rimborso. Circa le commissioni di gestione, dichiara di aver rimborsato in sede di estinzione anticipata l'importo di € 356,81 quantificato in base ai criteri previsti dai principi contabili internazionali, che impongono la contabilizzazione dei crediti verso la clientela secondo il criterio del costo ammortizzato (IAS 39), richiamati dalle condizioni generali di contratto e dal piano di ammortamento sottoscritto dalla parte ricorrente. Quanto alle spese di istruttoria, ne sostiene la natura *up-front* in quanto riconducibili ad attività preliminari alla stipula del contratto. Si oppone alla richiesta di rimborso della commissione di estinzione anticipata, in quanto conforme alle previsioni di legge e contrattuali. Per ciascuna delle voci di costo del finanziamento cui si difende, l'intermediario richiama e produce giurisprudenza di merito ed arbitrale a sostegno delle sue argomentazioni. Quanto alla richiesta di rimborso delle spese legali, sottolinea il carattere facoltativo dell'assistenza tecnica ed il carattere seriale della controversia. Chiede, in via principale il rigetto del ricorso; in subordine, di tenere conto di quanto già rimborsato in sede di estinzione anticipata (€ 356,81).

DIRITTO

Il ricorso è fondato.

Quanto al merito della controversia va rilevato che la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, Prima Sezione, 11 settembre 2019, pronunciata nella causa C-383/18, ha stabilito che: «L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore».

2. Secondo quanto è stato chiarito dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro nella decisione n. 26525 del 2019, il principio di diritto enunciato dalla suddetta sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea è direttamente e immediatamente applicabile non solo ai contratti stipulati posteriormente, ma anche a quelli stipulati anteriormente alla sua pubblicazione.

3. Secondo quanto è stato chiarito dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro nella suddetta decisione, resta fermo il principio del *ne bis in idem* per quanto riguarda i ricorsi che siano stati già decisi da questo Arbitro, cosicché eventuali ricorsi ulteriori che abbiano a oggetto gli stessi contratti dovranno essere dichiarati inammissibili.

4. Secondo quanto è stato chiarito dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro nella suddetta decisione, l'inammissibilità di cui si è detto *sub* 3. deve essere dichiarata anche quando nel primo ricorso il cliente abbia chiesto soltanto il rimborso di costi *recurring*, stante il principio secondo cui la decisione copre non solo il dedotto, ma anche il deducibile.

5. Secondo quanto è stato chiarito dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro nella suddetta decisione, il principio secondo cui la domanda non è frazionabile preclude che, in pendenza di un ricorso finalizzato al rimborso dei soli costi *recurring*, il cliente possa proporre un altro separato ai fini del rimborso dei costi *up-front*.

6. Il principio del contraddittorio tra le parti e della speditezza del procedimento innanzi a questo Arbitro impongono di pervenire a un'analogha conclusione a proposito



dell'eventualità in cui il cliente che abbia proposto un ricorso non ancora deciso da questo Arbitro ne chieda l'integrazione, domandando, in particolare, il rimborso dei costi *up-front*. A tale proposito, va considerato che, secondo quanto stabilito dalle *Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari* (Sezione VI, § 1), l'intermediario deve trasmettere le proprie controdeduzioni (unitamente a tutta la documentazione utile) entro 30 giorni dalla ricezione del reclamo. Un'eventuale integrazione del ricorso già proposto priverebbe tuttavia l'intermediario della possibilità di esporre le proprie ragioni nel rispetto di tale termine, compromettendo così il contraddittorio tra le parti; d'altro canto, un'eventuale proroga di tale termine non solo non è prevista dalle *Disposizioni* che sono state sopra richiamate, ma si porrebbe in contrasto con l'esigenza di garantire che la procedura innanzi a questo Arbitro sia spedita e il suo esito sia comunicato al consumatore entro il termine stabilito dall'art. 8, lett. e), della direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013 (*Sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE*). Per altro verso, il cliente che integri la domanda proposta in un ricorso non ancora deciso da questo Arbitro non può essere trattato più favorevolmente del cliente che, trovandosi nella stessa situazione, proponga un nuovo ricorso; in caso contrario, si verrebbe a creare un'ingiustificata disparità di trattamento tra i due casi, risultando altresì aggirato (se non violato direttamente) il principio secondo cui la domanda non è frazionabile.

7. Per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi *up-front*, la decisione n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento ha ritenuto che le parti del contratto di finanziamento possano declinarlo «in modo differenziato rispetto ai costi *recurring*, sempre che il criterio prescelto [...] sia agevolmente comprensibile e quantificabile dal consumatore e risponda sempre a un principio di (relativa) proporzionalità».

8. In mancanza di una clausola contrattuale del genere, la suddetta decisione del Collegio di coordinamento ha affermato che i costi *up-front* devono essere ridotti sulla base di una «integrazione "giudiziale" secondo equità (art. 1374 c.c.)» del contratto, precisando che «ogni valutazione al riguardo spetterà ai collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie».

9. In ogni caso, la suddetta decisione del Collegio di coordinamento ha ritenuto che «il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up-front* ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi».

10. Nella riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio territoriale dell'ABF ha preso atto che, nelle loro decisioni, gli altri Collegi territoriali hanno fatto senz'altro applicazione del criterio di riduzione dei costi *up-front* ritenuto preferibile dalla suddetta pronuncia del Collegio di coordinamento. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese dall'ABF, questo collegio territoriale ha pertanto deciso di adottare il medesimo criterio a partire dalla riunione del 26 marzo 2020.

11. Nella riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio territoriale dell'ABF ha preso atto che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi territoriali, anche il compenso per l'attività di intermediazione nel credito, in quanto costo *up-front*, deve essere assoggettato alla riduzione equitativa di cui si è detto, sebbene l'intermediario abbia depositato la fattura (o altra evidenza documentale) che comprovi di aver effettuato tale pagamento a un mediatore creditizio, agente, ovvero intermediario ex art. 106 t.u.b. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese da dall'ABF, questo collegio territoriale ha pertanto deciso di adottare il medesimo criterio a partire dalla riunione del 26 marzo 2020.

12. Per quanto riguarda imposte e tasse si deve rilevare che, trattandosi di un adempimento imposto dalla legge e non ripetibile da parte dell'intermediario, il loro importo



non è invece rimborsabile al consumatore, anche in analogia a quanto statuito nell'ultimo periodo dell'art. 125 *ter*, 2° comma, t.u.b.

13. Per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi *recurring*, la decisione n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento ha ritenuto che non sussistesse «alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi».

14. A partire dalla riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio territoriale dell'ABF ha preso atto che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi territoriali, si devono ritenere valide, anche dopo la sentenza della Corte di giustizia di cui si è detto, le clausole contrattuali che disapplicano il criterio di competenza economica (c.d. *pro rata temporis*) e prevedono un diverso criterio di rimborso dei costi *recurring*. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese da dall'ABF, questo collegio territoriale ha pertanto adottato il medesimo principio di diritto a partire dalla riunione del 26 marzo 2020.

Sulla base di tali premesse si possono enunciare le seguenti massime:

-Ai sensi dell'art. 125 *sexies* t.u.b., il consumatore ha diritto alla riduzione non soltanto delle componenti *recurring* del costo totale del credito, ma anche di quelle *up-front* (ivi compreso il compenso per l'attività di intermediazione creditizia, ma escluse imposte e tasse).

-Sia per quanto riguarda i costi *recurring*, che per quelli *up-front*, il criterio di quantificazione del conseguente rimborso può essere determinato da un'apposita clausola contrattuale, purché esso sia agevolmente comprensibile al consumatore e risponda a un principio di (relativa) proporzionalità.

-In mancanza di tale clausola contrattuale, i costi *up-front* devono essere ridotti secondo il criterio del costo ammortizzato, determinato in base alla curva degli interessi; i costi *recurring* devono essere ridotti secondo il criterio di competenza economica (*pro rata temporis*).

- Il Collegio ritiene di aderire in proposito alle più recenti posizioni condivise da tutti i Collegi in tema di rimborso degli oneri non goduti in caso di estinzione anticipata di un finanziamento di credito al consumo secondo le quali gli oneri *recurring* vanno rimborsati secondo il criterio *pro quota*, mentre gli oneri *up-front* vanno rimborsati secondo un criterio di proporzionalità alla quota interessi calcolati al TAN, secondo un ipotetico piano di ammortamento scalare.

- Al fine di distinguere tra costi *recurring* e *up-front*, si fa riferimento alle indicazioni contenute nella decisione n. 8067 del 12.4.2018 del Collegio di Roma, che, prendendo in considerazione la medesima fattispecie contrattuale oggetto del presente ricorso, ha ritenuto *up-front* sia le *commissioni di attivazione* sia i *costi di intermediazione*. Ha invece ritenuto *recurring* le *commissioni di gestione*, stabilendone il rimborso secondo il criterio *pro rata temporis*.

- Tuttavia, secondo il più recente orientamento condiviso dai Collegi (cfr. decisione n. 15800 del 14.9.2020 del Collegio di Roma), le *commissioni di gestione* vanno rimborsate secondo il criterio contrattuale indicato nel piano di ammortamento quando il contratto rinvii al piano di ammortamento e quest'ultimo sia stato sottoscritto dal cliente (caso odierno) o allegato da quest'ultimo. L'intermediario ha dichiarato che il rimborso di euro 356,81 inserito nel conteggio estintivo sia da riferire alle commissioni di gestione. Tale importo, tuttavia, non corrisponde a quello calcolato in applicazione del criterio contrattuale, essendo anzi superiore all'importo delle commissioni di gestione considerate nella loro interezza. Pertanto il rimborso in questione è stato considerato in tabella come un rimborso senza imputazione detratto dal totale delle commissioni da restituire.

Il risultato è indicato nella sottoelencata tabella.



###

durata del finanziamento	▶	120
rate scadute	▶	57
rate residue		63

TAN	▶	7,70%
-----	---	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	52,50%
- in proporzione alla quota interessi	31,00%

n/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
○	spese di istruttoria (up front)	€ 350,00	€ 183,75 ○	€ 108,50 ⊙	○		€ 108,50
○	comm. attivazione (up front)	€ 1.327,20	€ 696,78 ○	€ 411,44 ⊙	○		€ 411,44
○	comm. gestione ...	€ 207,60	€ 108,99 ○	€ 64,36 ○	⊙	€ 108,99	€ 108,99
○	comm. intermediazione (up front)	€ 2.370,00	€ 1.244,25 ○	€ 734,72 ⊙	○		€ 734,72
			€ 0,00 ○	€ 0,00 ○	○		€ 0,00
	rimborsi senza imputazione						€ 356,81

tot rimborsi ancora dovuti	€ 1.006,84
interessi legali	si

Il risultato non coincide con quanto richiesto dal ricorrente (euro 1.677,96), che applica il criterio *pro rata temporis* a tutte le voci di costo.

Con riguardo alla domanda di rimborso della commissione di anticipata estinzione, si richiama la decisione del Collegio di Coordinamento n. 5909/20 del 31.03.2020, la quale ha espresso il seguente principio di diritto: *Sulla base delle considerazioni sopra svolte, che assorbono i quesiti posti nella ordinanza di rimessione, si può quindi enunciare il seguente principio interpretativo: "La previsione di cui all'art. 125 sexies, comma 2, T.U.B. in ordine all'equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento va interpretata nel senso che la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non alleghi e dimostri che, nella singola fattispecie, l'indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Restano salve le ipotesi di esclusione dell'equo indennizzo disposte dall'art. 125 sexies, comma 3, T.U.B."*

Posto tale principio di diritto si evidenzia che il ricorrente non argomenta sulla richiesta di rimborso della commissione di estinzione anticipata e non sembra ricorrere alcuna delle ipotesi di esclusione dell'indennizzo previste dalla legge, in quanto la durata residua del contratto al momento dell'estinzione era superiore ad un anno ed il debito residuo era superiore ad euro 10.000,00.

Nel caso odierno la commissione di estinzione anticipata di euro 199,92 è pari all'1% della differenza tra il debito residuo netto e gli importi rimborsati al cliente nel conteggio estintivo.

Sommando al risultato della tabella anche la differenza non dovuta versata a titolo di penale per l'estinzione anticipata l'importo complessivo da retrocedere al ricorrente risulta pari a euro 1.016,91 (1.006,84 + 10,07).

Si fa presente che, ai sensi delle *Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari*, gli importi indicati nel dispositivo della presente decisione sono arrotondati all'unità di euro (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5).

PER QUESTI MOTIVI



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo complessivo di euro 1.017,00 con interessi legali dalla richiesta al saldo. Respinge nel resto.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
PIETRO SIRENA